

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio nei tempi e modi previsti dalla legge;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

Il Segretario Comunale relaziona brevemente sull'argomento;

Il Consigliere CASA si dichiara favorevole all'approvazione di questo punto; segnala però di aver ricevuto lamentele circa la cattiva gestione dei dati per via telematica. Considerata l'importanza di tali adempimenti, ritiene che l'Amministrazione dovrebbe scegliere quali "incaricati del trattamento" soggetti competenti ed affidabili; ci sono infatti persone che hanno accesso agli uffici e quindi ai dati contenuti nelle denunce dei redditi, negli accertamenti e in ogni altro tipo di documento informatico o cartaceo. Ricorda di avere già presentato in proposito un'interrogazione ed afferma di essere rimasta stupefatta che una persona l'abbia fermata per strada per chiederle se "ce l'aveva con lui";

Il Presidente del Consiglio ritiene che tali fatti devono essere denunciati e chiede di verbalizzare le dichiarazioni del Consigliere Casa, che invita a confermare il collegamento tra i due fatti (ovvero l'accesso di persone in Municipio ed ai dati delle denunce dei redditi e degli accertamenti, ed il fatto che sia stata fermata per strada dalla persona oggetto dell'interrogazione);

Il Consigliere Casa dichiara di avere concluso l'intervento e non risponde alla domanda del Presidente del Consiglio;

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a mettere a verbale la non risposta del Consigliere Casa e gli chiede di inviare il presente verbale agli organi competenti. A conclusione, il Presidente del Consiglio fa verbalizzare: "le affermazioni del Consigliere Casa sono gravi e toccherà agli organi competenti verificarle. Dovrà fornire la prova di quanto affermato non al Presidente del Consiglio (è infatti legittimo il rifiuto del Consigliere Casa di rispondere in questa sede), ma eventualmente all'autorità competente";

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice, che consta di n. 3 articoli e n. 27 schede, che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare con successiva votazione resa in forma palese avente il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n.11
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.